



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della cultura OFC

Biblioteca nazionale svizzera BN

Regolamento per l'utilizzazione della Biblioteca nazionale svizzera (BN)

05/2023

Indice

A	Disposizioni generali	3
B	Collezione generale	5
C	Archivio svizzero di letteratura (ASL) e Gabinetto delle stampe (GS)	6
D	Riproduzioni e pubblicazione di riproduzioni	7
E	Diritto d'autore, diritto della personalità e protezione dei dati	8
F	Violazione del regolamento	10
G	Disposizione finale	10

Regolamento per l'utilizzazione della Biblioteca nazionale svizzera (BN)

La direzione della Biblioteca nazionale svizzera,

in virtù dell'ordinanza del 14 gennaio 1998 sulla Biblioteca nazionale svizzera (ordinanza sulla Biblioteca nazionale, OBNS)¹,

ordina:

A Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione

¹ Il presente regolamento si applica all'utilizzazione delle collezioni e dei locali della Biblioteca nazionale svizzera (BN) situata a Berna.

² Il presente regolamento non si applica alle disposizioni speciali relative al prestito di documenti per mostre e all'utilizzazione delle collezioni e dei locali del Centre Dürrenmatt Neuchâtel e della Fonoteca nazionale svizzera situata a Lugano.

Art. 2 Accesso alla BN

La BN è una biblioteca scientifica aperta a tutti i soggetti interessati.

Art. 3 Disposizioni generali per l'utilizzazione della BN

¹ La BN offre al pubblico una gamma di servizi legati all'utilizzazione delle sue collezioni: ricerche, consultazione dei documenti, prestito, riproduzioni, sale di lettura, cabine di lavoro individuali o di gruppo, collezioni di riferimento, infrastruttura tecnica.

² Sono autorizzate a utilizzare la BN e le sue collezioni le persone che hanno compiuto il 15° anno di età e le istituzioni pubbliche e private.

Art. 4 Emolumenti e costi

¹ Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, l'utilizzazione delle prestazioni della BN è gratuita.

² Gli emolumenti per le prestazioni a pagamento della BN sono fissati nell'ordinanza del 15 agosto 2018 sugli emolumenti della Biblioteca nazionale svizzera² e nell'ordinanza del DFI del 15 agosto 2018 sugli emolumenti della Biblioteca nazionale svizzera³.

Art. 5 Iscrizione

¹ Per la consultazione e il prestito dei documenti è necessaria un'iscrizione. A tale scopo i cittadini svizzeri devono presentare un documento d'identità valido (passaporto, carta d'identità), i cittadini stranieri un permesso di soggiorno svizzero B o C..

¹ RS 432.211

² RS 432.219

³ RS 432.219.1

² Con l'iscrizione l'utente si impegna a rispettare il presente regolamento.

Art. 6 Comportamento nella Biblioteca

¹ La BN è un luogo di studio e apprendimento, ma anche un punto di ritrovo. Il rispetto reciproco è un elemento fondamentale per una visita piacevole. Vanno mantenuti l'ordine, la sicurezza e la pulizia. Gli utenti devono comportarsi in modo da non recare disturbo. Ciò vale per il comportamento nei locali della BN e per qualsiasi altro comportamento, come ad esempio la corrispondenza con la BN o i commenti sui suoi social media.

² Oltre alle disposizioni previste dal presente regolamento, sono determinanti le disposizioni date e comunicate dal personale della BN o dalle persone autorizzate.

³ È vietato introdurre animali nell'edificio della BN, ad eccezione dei cani guida per persone diversamente abili.

⁴ È vietato fumare in tutto l'edificio (sigarette elettroniche comprese).

⁵ Nelle zone di lavoro e di studio i telefoni cellulari devono essere in modalità silenziosa e non è permesso utilizzarli per chiamate o conversazioni. In generale, l'utilizzazione di apparecchi elettronici non deve produrre alcun rumore.

⁶ Cartelle, borse, cappotti, ombrelli e oggetti ingombranti devono essere depositati al guardaroba o negli appositi armadietti.

⁷ È consentito mangiare e bere soltanto nelle aree destinate a questo scopo.

⁸ Fatto salvo l'articolo 17 e seguenti, è consentito filmare o fotografare i locali della BN a condizione di non disturbare gli altri utenti e di utilizzare le immagini a titolo strettamente personale. Qualsiasi altro utilizzo è consentito unicamente previa autorizzazione della BN.

Art. 7 Utilizzazione dei documenti

¹ I documenti della BN sono beni culturali e devono essere maneggiati con cura. Le opere di valore, con un formato speciale o specificatamente contrassegnate nel catalogo possono essere consultate soltanto sotto sorveglianza e in apposite postazioni di lavoro.

² È vietato apportare annotazioni e ogni altro tipo di segno sui documenti, ritagliarli, estrarne elementi e modificarne l'ordine. Per prendere appunti nelle sale di lettura gli utenti possono servirsi di norma soltanto di computer portatili, di carta e di matite.

³ Il personale di sorveglianza è autorizzato a compiere accertamenti sui documenti che gli utenti consultano o portano con sé.

Art. 8 Utilizzazione dei documenti digitali

¹ I documenti digitali della BN protetti dal diritto d'autore sono accessibili per un uso privato a condizione che non vi siano restrizioni speciali. È fatto salvo in particolare l'articolo 22 e seguenti.

² Accedendo ai documenti digitali della BN l'utente conferma di conoscere e accettare le condizioni di utilizzazione di cui sopra.

³ Accedendo alle altre banche dati messe a disposizione del pubblico dalla BN l'utente conferma di conoscere e accettare le condizioni di utilizzazione di ciascuna banca dati.

Art. 9 Utilizzazione degli strumenti informatici

¹ La BN mette a disposizione l'accesso a Internet per la ricerca di documenti o informazioni. L'utilizzazione di Internet è limitata nel tempo e possono essere riscossi emolumenti.

² L'utente si impegna a rispettare il diritto vigente come il diritto d'autore, il diritto penale, la protezione dei dati, ecc. Si impegna anche a non consultare né diffondere contenuti contrari alla morale o al diritto.

³ Il personale della BN ha il diritto di svolgere attività di controllo in caso di sospetto di uso illecito e di vietare l'utilizzazione di Internet nei locali della BN (cfr. anche art. 26).

Art 10 Costatazione di danni e riparazioni

¹ Il personale della BN verifica che i documenti che presta non siano danneggiati o incompleti.

² Eventuali danni o mancanze riscontrati devono essere comunicati tempestivamente. Se ciò non avviene si presume che i documenti forniti fossero in buono stato e completi.

³ L'utente risponde dei danni causati al materiale messo alla sua disposizione dalla BN. È tenuto ad assumersi i costi che ne derivano.

⁴ È vietato eseguire personalmente le riparazioni o farle eseguire a terzi. La BN si incarica di organizzare la riparazione dei documenti danneggiati e la sostituzione di quelli persi dall'utente.

⁵ L'utente non ha alcun diritto sul documento danneggiato o deteriorato, anche in caso di sostituzione.

B Collezione generale

Art. 11 Tessera d'utente

¹ Per il prestito di documenti è necessario possedere una tessera d'utente.

² Essa è rilasciata al momento dell'iscrizione alle persone che hanno compiuto il 15° anno di età, domiciliate in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e che hanno comprovato la loro identità ai sensi dell'articolo 5. L'utente deve disporre di un account eIAM personale⁴. Chiunque sia già in possesso di un BibliOpass⁵ può farlo riconoscere come tessera utente.

³ Le persone non domiciliate in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein possono prendere in prestito documenti per un giorno nella sala di lettura della BN. A tale scopo devono depositare un documento d'identità ufficiale quale garanzia.

⁴ Cittadini stranieri residenti in Svizzera senza permesso di soggiorno B o C possono ottenere una tessera d'utente presentando una dichiarazione di garanzia firmata da una persona maggiorenne domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. La persona garante dovrà comprovare la sua identità ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.

⁵ Le persone giuridiche e gli enti, a eccezione delle biblioteche, devono indicare il nome di una persona fisica abilitata a rappresentarli per ottenere una tessera d'utente.

⁶ La tessera d'utente è personale e gratuita. Ogni utente è responsabile della corretta protezione della propria carta da usi impropri. Se ciò non avviene il titolare sarà tenuto a rispondere dei documenti presi in prestito a suo nome.

⁷ È riscosso un emolumento per la sostituzione della tessera. La sua perdita deve essere segnalata tempestivamente alla BN.

⁸ I dati personali (indirizzo, telefono, e-mail) devono essere tenuti aggiornati nel conto utente.

⁹ La BN cancella conti d'utente sui quali non è stata rilevata alcuna attività per cinque anni.

⁴ <https://www.eiam.swiss/?l=en>

⁵ <https://www.nb.admin.ch/snl/it/home/servizi/prestito-utilizzo/bibliopass.html>

Art. 12 Condizioni di prestito

- ¹ Il prestito è personale e i documenti presi in prestito non devono essere trasmessi a terzi.
- ² L'utente registrato può prendere in prestito documenti non soggetti a restrizioni. Le condizioni di prestito sono indicate nel catalogo.
- ³ L'utilizzazione di originali non è consentita se la BN mette a disposizione una copia. Le eccezioni devono essere richieste per iscritto all'indirizzo info@nb.admin.ch.
- ⁴ La BN può vietare l'utilizzazione di documenti per ragioni legate alla conservazione o per motivi giuridici, in particolare relativi al diritto d'autore o al diritto della personalità.
- ⁵ Una persona può prendere in prestito al massimo 50 opere contemporaneamente.
- ⁶ In linea di principio, la durata del prestito è di 28 giorni.
- ⁷ L'utente può prorogare il prestito cinque volte, a condizione che i documenti non siano prenotati.
- ⁸ La BN può limitare la durata del prestito o chiedere la restituzione dell'opera prima dello scadere del termine senza dovere presentare i motivi.
- ⁹ L'utente deve reagire immediatamente in caso di richiamo per un'opera in prestito.
- ¹⁰ Dopo il terzo richiamo inosservato, la BN procede al blocco del conto e alla sostituzione dell'opera. I costi che ne derivano sono a carico dell'utente.
- ¹¹ Le opere possono essere prenotate anche quando sono in prestito o in elaborazione. L'utente interessato verrà informato non appena saranno disponibili.

Art. 13 Prestito interbibliotecario

- ¹ La BN ordina i documenti non presenti nelle sue collezioni. La durata del prestito e le condizioni di utilizzazione dei documenti sono disciplinate dalla biblioteca prestatrice.
- ² I costi che derivano dall'ordine sono a carico dell'utente anche se non ritira il documento ordinato.
- ³ La BN presta i suoi documenti ad altre biblioteche. I documenti prendibili in prestito a domicilio possono essere inviati a biblioteche situate all'estero. La BN può rifiutare il prestito di un documento senza dovere presentare i motivi.

Art. 14 Spedizione postale

- ¹ I documenti possono essere spediti per posta a condizione che il loro stato di conservazione lo consenta. La BN non invia documenti a indirizzi privati al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein.
- ² L'utente è tenuto a impacchettare con cura le opere da restituire, possibilmente con l'imballaggio originale della BN. Risponde delle perdite e dei danneggiamenti alle opere e si prende carico dei costi per la restituzione.

C Archivio svizzero di letteratura (ASL) e Gabinetto delle stampe (GS)

Art. 15 Utilizzazione delle collezioni

- ¹ Le collezioni dell'ASL e del GS possono essere utilizzate per lavori e studi scientifici, letterari e giornalistici nonché per la preparazione di mostre o per ricerche private.
- ² L'ASL e il GS mettono a disposizione tutte le loro collezioni nelle sale di lettura, a condizione che gli accordi tra l'ASL o il GS e gli autori o i titolari dei diritti non prevedano restrizioni e che non siano violati i diritti d'autore o della personalità.

³ Restano riservate le restrizioni volte alla conservazione e al trattamento delle collezioni.

Art. 16 Ordinazione e consultazione di documenti

¹ L'utente deve comunicare anticipatamente la data auspicata del suo arrivo e la durata prevista della visita. Presenta l'argomento della sua ricerca o/e un elenco dei documenti che desidera consultare. La data della sua visita è fissata di comune accordo con il personale dell'ASL o del GS.

² All'ASL per ogni documento desiderato è necessario compilare un modulo di ordinazione.

³ La consultazione dei documenti messi a disposizione dell'utente è consentita soltanto in una delle sale di lettura, sotto la sorveglianza del personale preposto e osservando le precauzioni da loro prescritte.

⁴ È possibile limitare il numero di documenti messi a disposizione contemporaneamente. Nel caso di documenti molto preziosi viene messo a disposizione un solo oggetto alla volta.

D Riproduzioni e pubblicazione di riproduzioni

Art. 17 Riproduzioni di documenti della collezione generale da parte degli utenti

¹ Nel copiare, scaricare o in ogni altra forma di utilizzazione e riproduzione dei documenti della BN, siano esse totali o parziali, l'utente deve rispettare le disposizioni legali, in particolare il diritto d'autore e il diritto della personalità.

² La riproduzione di documenti con apparecchi privati o messi a disposizione dalla BN è consentita a uso strettamente personale. Gli apparecchi privati non devono in alcun caso entrare in contatto diretto con il documento e l'utilizzo di flash o di altre luci è vietato.

³ Per ragioni legate alla conservazione, l'utente deve informare il personale di sorveglianza se desidera produrre copie di documenti con più di 50 anni. La BN può limitare il diritto di copia se ritiene che il documento potrebbe subire danni.

⁴ Le copie possono comunque essere ordinate al Servizio Fotografie & reprografia della BN tramite una richiesta scritta.

Art. 18 Riproduzioni di documenti dell'Archivio svizzero di letteratura (ASL) e del Gabinetto delle stampe (GS)

¹ L'utilizzo di apparecchi di ripresa privati è consentito previa autorizzazione del personale dell'ASL o del GS. Per la riproduzione dei documenti dell'ASL e del GS si applicano le disposizioni dell'articolo 17.

² È vietato trasmettere le copie a terzi.

³ L'ASL si riserva il diritto di dare in prestito copie di determinati documenti e di richiederne la restituzione. In tal caso i costi della riproduzione sono a carico dell'ASL.

Art. 19 Restrizioni alla riproduzione

La BN è autorizzata a rifiutare una riproduzione:

- a) per ragioni legate alla conservazione;
- b) per ragioni giuridiche, in particolare legate ai diritti d'autore o della personalità;
- c) per ragioni di trattamento delle collezioni.

Art. 20 Pubblicazione di riproduzioni

Le fonti delle riproduzioni di documenti protetti dal diritto d'autore devono essere indicate per ciascuna utilizzazione o pubblicazione con una delle diciture seguenti, che deve figurare per esteso o sotto forma di abbreviazioni ufficiali fornite dalla BN:

- per le riproduzioni di documenti della collezione generale: «Biblioteca nazionale svizzera (BN), Berna», la dicitura deve essere accompagnata da un rimando bibliografico;
- per le riproduzioni di documenti dell'ASL: «Archivio svizzero di letteratura (ASL), Berna», seguita dal nome del fondo da cui proviene il documento;
- per le riproduzioni di documenti del GS: «Gabinetto delle stampe, Biblioteca nazionale svizzera, Berna», seguita dal nome del fondo da cui proviene il documento.

Art. 21 Copie d'obbligo

¹ Per ogni pubblicazione in cui sono state utilizzate riproduzioni di documenti della collezione generale, dell'ASL o del GS non di dominio pubblico, deve essere consegnata una copia gratuita alla BN.

² Una seconda copia gratuita di ogni pubblicazione in cui sono state utilizzate riproduzioni di documenti dell'ASL o del GS è auspicata allo scopo di documentare i fondi da cui provengono le copie utilizzate.

³ Se l'opera costa più di 200 franchi sarà concesso alla BN uno sconto sul prezzo di vendita al posto della consegna di una copia gratuita.

E Diritto d'autore, diritto della personalità e protezione dei dati

Art. 22 Rispetto della legislazione vigente

¹ Nell'utilizzazione dei documenti l'utente rispetta i diritti d'autore e della personalità.

² Per i documenti di dominio pubblico non sono previste restrizioni all'utilizzazione legate al diritto d'autore, al diritto della personalità e alla protezione dei dati.

Art. 23 Collezione generale

¹ L'utente che utilizza in qualsiasi modo un documento analogico o digitale della BN o che effettua personalmente o fa effettuare alla BN una riproduzione è responsabile di rispettare i diritti della proprietà intellettuale, nello specifico il diritto d'autore e quello della personalità.

² Nello specifico, le riproduzioni sono destinate a un uso strettamente privato. Ogni uso differente da quest'ultimo deve essere oggetto di un accordo scritto con il detentore dei diritti d'autore. Prima di qualsiasi uso a fini non personali l'utente è tenuto a verificare se i documenti che saranno utilizzati sono esenti da diritti.

Art. 24 Archivio svizzero di letteratura e Gabinetto delle stampe

¹ Per ogni utilizzazione non personale e, in particolare, prima di pubblicare (stampa parziale o intera, riproduzione, qualsiasi tipo di citazione se si tratta di testi inediti) documenti provenienti dai fondi dell'ASL o del GS protetti da diritti d'autore e della personalità, l'utente deve chiedere l'autorizzazione ai titolari dei diritti d'autore, alle persone protette o interessate dal diritto della personalità o ai loro eventuali successori nonché all'ASL e al GS, presentando loro una richiesta di autorizzazione di pubblicazione.

² La corrispondenza può essere utilizzata soltanto con il consenso dell'autore e della persona a cui era destinata o dei loro successori. Le lettere che interessano in particolare il diritto della personalità dell'autore, della persona a cui erano destinate o dei loro successori possono essere pubblicate solo con il loro consenso. Occorre inoltre prendere in considerazione possibili ripercussioni su terzi ed eventuali diritti di protezione di questi ultimi.

³ Spetta all'utente esaminare, eventualmente dal punto di vista giuridico, la corrispondenza e i documenti personali con un contenuto delicato che potrebbe interessare i diritti della personalità o pregiudicare terzi prima della loro utilizzazione, della loro pubblicazione o diffusione. In caso di dubbio prevale il diritto della personalità.

Art. 25 Protezione dei dati

La Biblioteca nazionale svizzera rispetta i diritti alla protezione dei dati e della sfera privata dei propri utenti. La raccolta e il trattamento dei dati personali degli utenti sono necessari alla BN per poter fornire determinati servizi contemplati nel proprio mandato legale. La BN rispetta le misure di protezione dei dati personali previste dalla legge. Per informazioni più dettagliate sulla protezione dei dati presso la BN si rinvia al suo sito Internet.

Art. 26 Responsabilità

¹ La BN non si assume alcuna responsabilità riguardo all'utilizzazione da parte degli utenti o di terzi dei documenti analogici e digitali delle sue collezioni. L'utente esonera la BN da qualsiasi pretesa avanzata nei suoi confronti, che si tratti di danni causati dall'utente o da terzi, in particolare per violazione dei diritti della proprietà intellettuale e della personalità in relazione all'utilizzazione di tali documenti.

² Per quanto riguarda l'utilizzazione di strumenti informatici messi a disposizione, la BN non è responsabile dei contenuti, della disponibilità e della qualità di offerte di terzi.

³ La BN declina ogni responsabilità per i danni dovuti al malfunzionamento degli strumenti informatici messi a disposizione, che si tratti di danni personali e materiali o di danni puramente economici.

F Violazione del regolamento

Art. 27 Violazione del regolamento della BN e responsabilità

¹ Se constatata che l'utente contravviene al presente regolamento per l'utilizzazione, la BN può ordinare le seguenti sanzioni:

- a) avvertimento orale o scritto con possibilità di ricorrere alle sanzioni di cui alle lettere b e c del presente capoverso; *oppure*
- b) limitazione delle possibilità di utilizzazione e blocco del conto utente; *oppure*
- c) espulsione (massimo 3 anni) e blocco del conto utente.

² Tutti gli altri diritti sono riservati, in particolare quello di avviare un'azione civile, penale e amministrativa.

³ L'utente resta vincolato a tutti gli impegni che scaturiscono dal rapporto di utilizzazione anche dopo l'applicazione di misure prese dalla BN ai sensi dei capoversi 1 o 2.

⁴ In caso di controversia la BN decide le sanzioni ai sensi del capoverso 1. La decisione soggiace a ricorso ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

G Disposizione finale

Art. 28 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2023 e sostituisce il Regolamento per l'utilizzazione della Biblioteca nazionale svizzera del 1° luglio 2021.

Biblioteca nazionale svizzera BN

Damian Elsig

Direttore

Berna, 30 aprile 2023